



DGSAF

0020830-P-15/11/2012



113464190

Ministero della Salute

Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Ufficio II ex DGSA -- Sanità Animale ed Anagrafi

Agli Assessorati Sanità, Servizi Veterinari
ed Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali
delle Regioni Calabria
Campania, Puglia, Sicilia

Ai Centri di Riferenza Nazionali per la
Brucellosi, Leucosi e Tubercolosi

Agli II.ZZ.SS. di Puglia e Basilicata,
Sicilia e Mezzogiorno

LORO SEDI

OGGETTO: ordinanza ministeriale 09-08-2012. Invio verbale riunione del 16-10-2012 e chiarimenti alle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Si invia in Allegato 1 il verbale della riunione tenutasi lo scorso martedì 16 Ottobre, presso la scrivente Direzione generale, i cui contenuti principali sono di seguito riassunti.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza di cui all'oggetto, l'identificazione elettronica degli animali presenti negli allevamenti infetti o vaccinati è a carico del Servizio Veterinario, da effettuare tramite bolo endoruminale, salvo il caso in cui gli stessi animali siano già stati identificati elettronicamente in precedenza. L'identificazione elettronica degli animali oggetto di transumanza/monticazione e pascolo vagante è effettuata, tramite applicazione di bolo endoruminale, dal proprietario. Qualora quest'ultimo non abbia provveduto il Servizio Veterinario provvede ad identificarli, tramite bolo endoruminale, con spese a carico del proprietario.

Per quanto riguarda invece l'articolo 3, comma 2, si precisa che il codice dell'identificativo elettronico applicato ad ogni animale deve essere registrato in BDN dal proprietario o delegato, mentre rimane a carico del Servizio Veterinario la registrazione in BDN degli animali appartenenti ad allevamenti infetti o vaccinati, o di quelli destinati alla transumanza non ancora identificati dal proprietario.

La scrivente Direzione, con il supporto del Centro Servizi Nazionale (CSN) di Teramo, predisporrà tutte le modifiche richieste dalle Regioni in indirizzo in merito alla gestione informatizzata del modello IV, nonché relativamente alla gestione degli indennizzi, della transumanza e del pascolo vagante tramite le funzionalità previste nella BDN.

Per quanto riguarda la transumanza si informa che la comunicazione, per conoscenza, al Sindaco dell'avvenuta autorizzazione allo spostamento da parte della ASL è possibile tramite l'invio dei modelli C e D compilati e stampati dalla BDN.

Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Avetta Morgan -- 06.59946695 - email: m.avetta@sanita.it

Referente dell'Ufficio II:

Dr. Ruocco Luigi -- 06.59946755 - email: l.ruocco@sanita.it

▲

Per quanto riguarda il pagamento degli indennizzi si chiarisce che il riferimento al decreto interministeriale del 3 Novembre 2011, citato all'articolo 9 dell'ordinanza, riguarda gli indennizzi degli animali abbattuti nel 2011 e che pertanto per gli animali abbattuti nell'anno 2012 e negli anni successivi si dovrà far riferimento ai relativi decreti annuali.


Si informa che restano valide le indicazioni per il controllo della brucellosi, fornite con nota prot. n. DGSA.II/14243/P.C.1.b/278 del 21-11-2007 e parzialmente modificate nelle successive riunioni della task force prevista dall'O.M. 14-11-2006, che si riportano in Allegato 2. Per la specifica gestione dei casi dubbi si invita invece ad applicare gli aggiornamenti, in Allegato 3, trasmessi dal CRN per le Brucellosi di Teramo.

Per quanto riguarda il campionamento al mattatoio degli animali sospetti di infezione, si invita a fare riferimento al protocollo in Allegato 4, inviato con nota prot. DGSA.II/1706/P.I.8.d/68 del 29 marzo 2007, limitatamente ai focolai in cui non sia stato ancora isolato l'agente eziologico.

Per gli approfondimenti e gli aspetti di dettaglio si rimanda al testo integrale del verbale di cui all'Allegato 1.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gaetana Ferri



Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Avetta Morgan - 06.59946695 - email: m.avetta@sanita.it

Referente dell'Ufficio II:

Dr. Ruocco Luigi - 06.59946755 - email: l.ruocco@sanita.it

Allevamenti bovini e bufalini - Procedura 1: qualificazione degli allevamenti

ALLEGATO 2

Protocollo per il conferimento ed il mantenimento della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne e indenne da brucellosi nelle regioni sottoposte all'Ordinanza 14 novembre 2006.

ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

PROCEDURA 1 - QUALIFICAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

Sul 100% degli animali di età superiore a 12 mesi devono essere effettuate **due prove** sierologiche ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi:

Fase A: Prima prova sierologica:

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento negativo**
 - b. FdC positiva in almeno uno degli animali esaminati → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove
 - c. SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva → **risultato dubbio**, allevamento con **qualifica sanitaria sospesa**.

Comportamento previsto in caso di risultato positivo alle prove

Allevamenti infetti

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali la positività riscontrata, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali risultati infetti o con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli allevamenti da riproduzione infetti (caso b) salvo in caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "bovino/bufalino proveniente da allevamento infetto da Brucellosi".

Gli animali infetti (cioè tutti quelli risultati positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove), devono essere identificati, con bolo e/o marca auricolare rossa, al momento della notifica della positività in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali e abbattuti entro 15 giorni dalla notifica della positività al proprietario o detentore. I controlli per la acquisizione della qualifica dovranno essere ripresi dopo 21 giorni dalla

Allevamenti bovini e bufalini - Procedura 1: qualificazione degli allevamenti

data prevista per l'abbattimento dei capi risultati positivi. Il ripopolamento dell'allevamento avverrà se tutti gli animali controllabili presenti in allevamento daranno risultato negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente. La riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne ed il libero utilizzo del latte per il consumo umano avverrà ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi (Fase B, da vedere più avanti).

Allevamenti con risultato dubbio

In fase di qualificazione degli allevamenti, vengono considerati allevamenti con risultato dubbio SOLO quelli i cui risultati alle prove di laboratorio siano ascrivibili al caso (c) e che NON siano in corso di risanamento in seguito ad accertata presenza dell'infezione. In altri termini, viene considerata la possibilità di allevamento con risultato dubbio solo in caso di perdita della qualifica per ritardo nei controlli da parte del servizio veterinario, per introduzione di animali senza le dovute certificazioni ed in caso di prima qualificazione di allevamenti mai controllati precedentemente.

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali il risultato delle prove di laboratorio, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Negli allevamenti con risultato dubbio (caso c), viene vietata la movimentazione di animali salvo per macellazione di quelli risultati negativi. Nel caso di animali risultati positivi alle prove diagnostiche per brucellosi, l'invio al macello può avvenire solo dopo che siano stati conclusi gli ulteriori accertamenti diagnostici ordinati dall'autorità sanitaria. In caso di macellazione d'urgenza di animali risultati positivi alle prove diagnostiche, questi possono essere inviati al macello sotto vincolo sanitario, accompagnati dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bovino/bufalino con risultato dubbio alle prove per brucellosi*" e il servizio veterinario del macello dovrà effettuare i prelievi di campioni previsti dall'O.M. 14-11-2006.

Gli animali con risultato discordante alle due prove devono essere separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni. Al successivo controllo devono essere svolte entrambe le prove (SAR ed FdC) su tutti gli animali che avevano dato in precedenza reazione dubbia. Previa valutazione della situazione epidemiologica il Servizio Veterinario Locale può decidere di effettuare entrambe le prove (SAR e FdC) su tutti gli animali controllabili presenti in allevamento e non solo sugli animali dubbi.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo sia per gli allevamenti non sottoposti a vaccinazione che per gli allevamenti sottoposti a vaccinazione:

▲

Allevamenti bovini e bufalini - Procedura 1: qualificazione degli allevamenti

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → **allevamento negativo** con ripopolamento dell'allevamento;
- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → allevamento mantiene **qualifica sanitaria sospesa**. Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di *Brucella* sp. In caso di risultato batteriologico positivo → **allevamento infetto**. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:
 - se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
 - interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento negativo** con ripopolamento dell'allevamento. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.
 - b. In ogni altro caso (cioè SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove

Fase B: Seconda prova sierologica (da effettuare a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dall'ultima prova negativa di cui alla Fase A):

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi).
- l'interpretazione dei risultati delle due prove è analoga a quella descritta per la fase A. In questo caso, però, l'allevamento negativo viene considerato qualificato come ufficialmente indenne (o come allevamento indenne in caso di vaccinazione delle rimonte), con libero utilizzo del latte per il consumo umano.

Allevamenti bovini e bufalini - Procedura 2: mantenimento della qualifica degli allevamenti

PROCEDURA 2 - MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DEGLI ALLEVAMENTI

Sul 100% degli animali di età superiore a 12 mesi devono essere effettuate ogni anno **due prove** sierologiche ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi:

Fase A: Prova sierologica:

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **l'allevamento mantiene la qualifica**
 - b. FdC positiva in almeno uno degli animali esaminati → **allevamento infetto**, la qualifica viene revocata; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove
 - c. SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva → **risultato dubbio**, allevamento con **qualifica sanitaria sospesa**.

Comportamento previsto in caso di risultato positivo alle prove

Allevamenti infetti

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali la positività riscontrata, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali risultati infetti o con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli allevamenti da riproduzione infetti (caso b) salvo in caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bovino/bufalino proveniente da allevamento infetto da brucellosi*".

Gli animali infetti (cioè tutti quelli risultati positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove), devono essere identificati, con bolo e/o marca auricolare rossa, al momento della notifica della positività in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali e abbattuti entro 15 giorni dalla notifica della positività al proprietario o detentore. I controlli per la acquisizione della qualifica dovranno essere ripresi dopo 21 giorni dalla data prevista per l'abbattimento dei capi risultati positivi. Il ripopolamento dell'allevamento avverrà se tutti gli animali controllabili presenti in allevamento daranno risultato negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente. La riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne ed il libero utilizzo del latte per il consumo umano avverrà ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi (Fase B, da vedere più avanti).

Allevamenti bovini e bufalini - Procedura 2: mantenimento della qualifica degli allevamenti

Allevamenti con risultato dubbio

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali il risultato delle prove di laboratorio, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Negli allevamenti con risultato dubbio (caso c), viene vietata la movimentazione di animali salvo per macellazione di quelli risultati negativi. Nel caso di animali risultati positivi alle prove diagnostiche per brucellosi, l'invio al macello può avvenire solo dopo che siano stati conclusi gli ulteriori accertamenti diagnostici ordinati dall'autorità sanitaria. In caso di macellazione d'urgenza di animali risultati positivi alle prove diagnostiche, questi possono essere inviati al macello sotto vincolo sanitario, accompagnati dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bovino/bufalino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per Brucellosi*" e il servizio veterinario del macello dovrà effettuare i prelievi previsti dall'O.M. 14-11-2006.

Gli animali con risultato discordante alle due prove devono essere separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni. Al successivo controllo devono essere svolte entrambe le prove (SAR ed FdC) su tutti gli animali che avevano dato in precedenza reazione dubbia. Previa valutazione della situazione epidemiologica il Servizio Veterinario Locale può decidere di effettuare entrambe le prove (SAR e FdC) su tutti gli animali controllabili presenti in allevamento e non solo sugli animali dubbi.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo per gli **allevamenti sottoposti a vaccinazione**:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi.
- In caso di risultato positivo alla FdC in almeno un animale → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva) → allevamento mantiene **qualifica sanitaria sospesa**. Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di *Brucella* sp. In caso di risultato batteriologico positivo → **allevamento infetto**. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni

Allevamenti bovini e bufalini - Procedura 2: mantenimento della qualifica degli allevamenti

dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:

- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.
 - b. In ogni altro caso (cioè SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo per gli allevamenti **non sottoposti a vaccinazione**:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi.
- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → allevamento mantiene **qualifica sanitaria sospesa** e verranno svolti gli accertamenti sotto descritti:

1) Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di *Brucella* sp. In caso di risultato batteriologico positivo → **allevamento infetto**. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo, prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:

- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale.

Allevamenti bovini e bufalini - Procedura 2: mantenimento della qualifica degli allevamenti

L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.

b. In ogni altro caso (cioè SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.

OPPURE

2) Se il numero di animali con risultato positivo alla SAR è almeno pari o superiore a 4, può essere effettuata la **prova brucellinica** sugli animali risultati precedentemente positivi.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio effettuerà le attività legate alla prova brucellinica (sopralluogo in allevamento, applicazione della brucellina, interpretazione dei risultati della prova) insieme ai veterinari della ASL.

- Se tutti gli animali reagiscono negativamente alla prova allergica → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di sei mesi.
- Se uno o più animali reagiscono positivamente alla prova allergica → **allevamento infetto**, revoca della qualifica; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla brucellina o alla SAR o ad entrambe le prove

Fase B: Seconda prova sierologica è la ripetizione della Fase A.

Allevamenti ovi-caprini - Procedura 3: qualificazione degli allevamenti

ALLEVAMENTI OVICAPRINI

PROCEDURA 3 - QUALIFICAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

Sul 100% degli animali di età superiore a 6 mesi (18 mesi in caso di allevamenti sottoposti a vaccinazione delle rimonte), eseguire **due prove** sierologiche praticate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

Fase A: Prima prova sierologica:

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - d. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento negativo**
 - e. FdC positiva in almeno uno degli animali esaminati → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove
 - f. SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva → **risultato dubbio**, allevamento con **qualifica sanitaria sospesa**.

Comportamento previsto in caso di risultato positivo alle prove

Allevamenti infetti

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali la positività riscontrata, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali risultati infetti o con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli allevamenti da riproduzione infetti (caso b) salvo in caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "ovicaprino proveniente da allevamento infetto da Brucellosi".

Gli animali infetti (cioè tutti quelli risultati positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove), devono essere identificati con bolo e/o marca auricolare rossa, al momento della notifica della positività in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali e abbattuti entro 5 giorni dalla notifica della positività al proprietario o detentore. I controlli per la acquisizione della qualifica dovranno essere ripresi dopo 21 giorni dalla data prevista per l'abbattimento dei capi risultati positivi. Il ripopolamento dell'allevamento avverrà se gli animali controllabili presenti in allevamento daranno risultato negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di

Allevamenti ovi-caprini - Procedura 3: qualificazione degli allevamenti

almeno 21 giorni l'una dall'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente. La riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne ed il libero utilizzo del latte per il consumo umano avverrà ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi (Fase B, da vedere più avanti).

Allevamenti con risultato dubbio

In fase di qualificazione degli allevamenti, vengono considerati allevamenti con risultato dubbio SOLO quelli i cui risultati alle prove di laboratorio siano ascrivibili al caso (c) e che NON siano in corso di risanamento in seguito ad accertata presenza dell'infezione. In altri termini, viene considerata la possibilità di allevamento con risultato dubbio solo in caso di perdita della qualifica per ritardo nei controlli da parte del servizio veterinario, per introduzione di animali senza le dovute certificazioni ed in caso di prima qualificazione di allevamenti mai controllati precedentemente.

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali il risultato delle prove di laboratorio, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Negli allevamenti con risultato dubbio (caso c), viene vietata la movimentazione di animali salvo per macellazione di quelli risultati negativi. Nel caso di animali risultati positivi alle prove diagnostiche per brucellosi, l'invio al macello può avvenire solo dopo che siano stati conclusi gli ulteriori accertamenti diagnostici ordinati dall'autorità sanitaria. In caso di macellazione d'urgenza di animali risultati positivi alle prove diagnostiche, questi possono essere inviati al macello sotto vincolo sanitario, accompagnati dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "ovicaprino con risultato dubbio alle prove per brucellosi" e il servizio veterinario del macello dovrà effettuare i prelievi di campioni previsti dall'O.M. 14-11-2006.

Gli animali con risultato discordante alle due prove devono essere separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni. Al successivo controllo devono essere svolte entrambe le prove (SAR ed FdC) su tutti gli animali che avevano dato in precedenza reazione dubbia. Previa valutazione della situazione epidemiologica il Servizio Veterinario Locale può decidere di effettuare entrambe le prove (SAR e FdC) su tutti gli animali controllabili presenti in allevamento e non solo sugli animali dubbi.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo sia per gli allevamenti non sottoposti a vaccinazione che per gli allevamenti sottoposti a vaccinazione:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → **allevamento negativo con ripopolamento dell'allevamento;**

Allevamenti ovi-caprini - Procedura 3: qualificazione degli allevamenti

- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → allevamento mantiene **qualifica sanitaria sospesa**. Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di *Brucella* sp. In caso di risultato batteriologico positivo → **allevamento infetto**. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:
 - se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
 - interpretazione dei risultati delle due prove:
 - i. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento negativo** con ripopolamento dell'allevamento. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.
 - ii. In ogni altro caso (SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove

Fase B: Seconda prova sierologica (da effettuare a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dall'ultima prova negativa di cui alla Fase A):

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi).
- l'interpretazione dei risultati delle due prove è analoga a quella descritta per la fase A. In questo caso, però, l'allevamento negativo viene considerato qualificato come ufficialmente indenne (o come allevamento indenne in caso di vaccinazione delle rimonte), con libero utilizzo del latte per il consumo umano.

Allevamenti ovi-caprini - Procedura 4: mantenimento della qualifica degli allevamenti

PROCEDURA 4 - MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DEGLI ALLEVAMENTI

Sul 100% degli animali di età superiore a 6 mesi (18 mesi in caso di allevamenti sottoposti a vaccinazione delle rimonte), deve essere effettuata una prova sierologica ogni anno.

Fase A: Prova sierologica:

- prova di screening effettuata con la SAR .
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **l'allevamento mantiene la qualifica**
 - b. FdC positiva in almeno uno degli animali esaminati → **allevamento infetto**, la qualifica viene revocata; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove
 - c. SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva → **risultato dubbio**, allevamento con **qualifica sanitaria sospesa**.

Comportamento previsto in caso di risultato positivo alle prove

Allevamenti infetti

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali la positività riscontrata, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali risultati infetti o con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli allevamenti da riproduzione infetti (caso b) salvo in caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*ovicaprino proveniente da allevamento infetto da brucellosi*".

Gli animali infetti (cioè tutti quelli risultati positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove), devono essere identificati, con bolo e/o marca auricolare rossa, al momento della notifica della positività in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali e abbattuti entro 15 giorni dalla notifica della positività al proprietario o detentore. I controlli per la acquisizione della qualifica dovranno essere ripresi dopo 21 giorni dalla data prevista per l'abbattimento dei capi risultati positivi. Il ripopolamento dell'allevamento avverrà se tutti gli animali controllabili presenti in allevamento daranno risultato negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente. La riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne ed il libero utilizzo del latte per il consumo umano

Allevamenti ovi-caprini - Procedura 4: mantenimento della qualifica degli allevamenti

avverrà ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi (Fase B, da vedere più avanti).

Allevamenti con risultato dubbio

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali i risultati delle prove di laboratorio, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Negli allevamenti con risultato dubbio (caso c), viene vietata la movimentazione di animali salvo per macellazione di quelli risultati negativi. Nel caso di animali risultati positivi alle prove diagnostiche per brucellosi, l'invio al macello può avvenire solo dopo che siano stati conclusi gli ulteriori accertamenti diagnostici ordinati dall'autorità sanitaria. In caso di macellazione d'urgenza di animali risultati positivi alle prove diagnostiche, questi possono essere inviati al macello sotto vincolo sanitario, accompagnati dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "ovicaprino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per Brucellosi" e il servizio veterinario del macello dovrà effettuare i prelievi previsti dall'O.M. 14-11-2006.

Gli animali con risultato discordante alle due prove devono essere separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni. Al successivo controllo devono essere svolte entrambe le prove (SAR ed FdC) su tutti gli animali che avevano dato in precedenza reazione dubbia. Previa valutazione della situazione epidemiologica il Servizio Veterinario Locale può decidere di effettuare entrambe le prove (SAR e FdC) su tutti gli animali controllabili presenti in allevamento e non solo sugli animali dubbi.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo per gli allevamenti sottoposti a vaccinazione:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con conseguente libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di dodici mesi.
- In caso di risultato positivo alla FdC in almeno un animale → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva) → allevamento mantiene **qualifica sanitaria sospesa**. Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di *Brucella* sp. In caso di risultato batteriologico positivo → **allevamento infetto**. In caso invece di

Allevamenti ovi-caprini - Procedura 4: mantenimento della qualifica degli allevamenti

mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo, prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:

- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di dodici mesi. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.
 - b. In ogni altro caso (cioè SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo per gli allevamenti **non sottoposti a vaccinazione**:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con conseguente libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di dodici mesi.
- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → allevamento mantiene **qualifica sanitaria sospesa** e verranno svolti gli accertamenti sotto descritti:

1) Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di *Brucella* sp. In caso di risultato batteriologico positivo → **allevamento infetto**. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:

- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con conseguente libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo

Allevamenti ovi-caprini - Procedura 4: mantenimento della qualifica degli allevamenti

di dodici mesi. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.

b. In ogni altro caso (SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.

OPPURE

2) Se il numero di animali con risultato positivo alla SAR è almeno pari o superiore a 4, può essere effettuata la **prova brucellinica** sugli animali risultati precedentemente positivi.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio effettuerà le attività legate alla prova brucellinica (sopralluogo in allevamento, applicazione della brucellina, interpretazione dei risultati della prova) insieme ai veterinari della ASL.

- Se tutti gli animali reagiscono negativamente alla prova allergica → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con conseguente libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di dodici mesi.
- Se uno o più animali reagiscono positivamente alla prova allergica → **allevamento infetto**, revoca della qualifica: all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla brucellina o alla SAR o ad entrambe le prove

Fase B: Seconda prova sierologica è la ripetizione della Fase A.

ALLEGATO 3

Comportamento previsto in caso di risultato dubbio alle prove

In fase di qualificazione degli allevamenti, sono considerati allevamenti con risultato dubbio quelli in cui si sia avuta una reazione positiva alla SAR e negativa alla FDC in uno o più animali e nessun animale dell'azienda abbia reagito positivamente alla FDC e non si tratti di una azienda in corso di risanamento in seguito ad accertata presenza dell'infezione.

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali il risultato delle prove di laboratorio, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Negli allevamenti con casi dubbi è vietata l'uscita di animali salvo per macellazione di quelli risultati negativi. Nel caso di animali risultati dubbi alle prove diagnostiche per brucellosi, l'invio al macello può avvenire solo dopo che siano stati conclusi gli ulteriori accertamenti diagnostici ordinati dall'autorità sanitaria. In caso di macellazione d'urgenza di animali risultati dubbi alle prove diagnostiche, questi possono essere inviati al macello sotto vincolo sanitario, accompagnati dal Modello 4, riportante la dicitura "*bovino/hufalino/ovi-caprino con risultato dubbio alle prove per brucellosi*" e il servizio veterinario del macello dovrà effettuare i prelievi di campioni previsti per l'isolamento o evidenziazione della *Brucella*.

Gli animali con risultato dubbio devono essere separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni. Al successivo controllo devono essere svolte entrambe le prove (SAR ed FdC) su tutti gli animali che avevano dato in precedenza reazione dubbia. Previa valutazione della situazione epidemiologica il Servizio Veterinario Locale può decidere di effettuare entrambe le prove (SAR e FdC) su tutti gli animali controllabili presenti in allevamento e non solo sugli animali dubbi.

Gli esiti del controllo effettuato a distanza di 21 giorni devono essere interpretati nel seguente modo:

- In caso di risultato negativo a entrambe le prove → **allevamento negativo** con revoca della sospensione della qualifica e libero utilizzo del latte per il consumo umano.
- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto sono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → l'allevamento mantiene la **qualifica sanitaria sospesa** e saranno svolti gli accertamenti sotto descritti:

1. previo consenso dell'allevatore tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a esami diretti per la ricerca di *Brucella* spp. In caso di risultato positivo → **allevamento infetto**.
2. Esame sierologico su tutti gli animali presenti in allevamento a distanza di almeno 30 giorni dal precedente controllo sierologico. Tutti i campioni sono sottoposti alla SAR, mentre la FdC è eseguita su tutti gli animali presenti in azienda nel caso anche di una sola positività alla SAR. L'interpretazione dei risultati delle due prove sarà la seguente:

- ▲
- a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento negativo** con revoca della sospensione della qualifica e libero utilizzo del latte per il consumo umano.
 - b. In ogni altro caso (cioè SAR positiva e FDC positiva o SAR positiva e FDC negativa o SAR negativa e FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto sono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.
3. Nel caso di aziende non sottoposte a vaccinazione, in alternativa al punto 2, se il numero di animali con risultato positivo alla SAR è almeno pari o superiore a 4, può essere effettuata la prova brucellinica sugli animali risultati precedentemente positivi. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio o il Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi di Teramo effettueranno le attività legate alla prova brucellinica (sopralluogo in allevamento, applicazione della brucellina, interpretazione dei risultati della prova) in collaborazione con i veterinari della ASI, competente per territorio. L'interpretazione dei risultati delle due prove sarà la seguente:
- a. Se tutti gli animali reagiscono negativamente alla prova allergica → **allevamento negativo**, con revoca della sospensione della qualifica e libero utilizzo del latte per il consumo umano.
 - b. Se uno o più animali reagisce positivamente alla prova allergica → **allevamento infetto**, revoca della qualifica. All'interno dell'allevamento infetto sono considerati infetti tutti gli animali positivi alla brucellina o alla SAR o ad entrambe le prove.

ALLEGATO 4

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO AL MACELLO DEGLI ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI INFETTI DA TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA E BRUCELLOSI OVI-CAPRINA NELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA SOTTOPOSTE ALL'ORDINANZA MINISTERIALE 9 AGOSTO 2012

TUBERCOLOSI

ALLEVAMENTO CON QUALIFICA SOSPESA PER TB, IN ATTESA DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI

Lo scopo è quello di ottenere un ceppo isolato di *M. bovis* da sottoporre ad approfondimenti diagnostici ed epidemiologici.

Animali dubbi e/o positivi alla PPD

- ✓ se presenti animali con lesioni, privilegiare questi
- ✓ se presenti animali senza lesioni, seguire le modalità indicate nel paragrafo esame anatomico-patologico relative ai soggetti NVL (No Visible Lesions)

In caso di macellazione di animali dubbi e/o positivi alla PPD, l'ispezione ed il prelievo degli organi saranno effettuati collegialmente dal veterinario Ufficiale e dal veterinario dell'IZS competente per territorio.

ALLEVAMENTO CON FOCOLAIO APERTO CON ISOLAMENTO DI *M. bovis*

Effettuare il prelievo in caso di approfondimenti epidemiologici concordati, per tipologia e modalità, con l'Osservatorio Epidemiologico/IZS competente.

Si precisa che non è possibile stabilire *a priori* il numero di animali da inviare al laboratorio; si suggerisce di concordare, caso per caso, il campionamento con l'IZS di competenza del proprio territorio.

ESAME ANATOMO-PATOLOGICO

I bovini o bufalini abbattuti o morti spontaneamente e che reagivano positivamente alla PPD devono essere sottoposti ad un accurato e meticoloso esame necroscopico. In particolare, gli organi più facilmente esposti all'infezione tubercolare, vale a dire polmone, nel caso di infezione per via aerogena, intestino e fegato, nel caso di infezione per via digerente, e tutti i linfonodi regionali saranno esaminati con grande cura. All'esame ispettivo esterno ed alla palpazione degli organi e dei linfonodi tributari, seguiranno dei tagli paralleli a distanza di pochi centimetri uno dall'altro, al fine di evidenziare lesioni nodulari, miliari, che facilmente sfuggono ad un solo esame esterno. Una volta localizzata la lesione nodulare si procederà al prelievo della stessa.

In assenza di lesioni macroscopiche visibili (NVL) in soggetti dubbi o positivi alla PPD, prelevare una serie di linfonodi rappresentativi dell'apparato digerente, respiratorio e mammario. In particolare:

- ✓ linfonodi mandibolari
- ✓ linfonodi retrofaringei
- ✓ linfonodi mediastinici
- ✓ linfonodi peribronchiali
- ✓ linfonodi periepatici
- ✓ linfonodi mesenterici
- ✓ linfonodi sopramammari

I campioni devono essere conservati a +4°C e consegnati alla più vicina sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale entro 24-48 ore. Il laboratorio provvederà ad accettare i campioni, registrandoli e ad eseguire i

prelievi destinati all'esame colturale e all'eventuale esame istologico. Nel caso non possano essere consegnati entro le 24-48 ore, si consiglia di congelare i campioni a -20°C (se possibile -80°C) per garantire la maggiore possibilità di isolamento. Ciò può essere effettuato direttamente dal veterinario ufficiale al macello oppure dal laboratorio/sezione a cui sono inviati i campioni.

I rapporti di prova relativi a campioni inviati al Centro di Referenza dell'IZS di Brescia per isolamento, identificazione e tipizzazione dei ceppi saranno inviati alle sezioni degli IZS competenti per territorio. Sarà cura del Centro di Referenza dell'IZS di Brescia informare le sezioni degli IZS circa la tempistica di risposta per l'isolamento, l'identificazione e la tipizzazione.

BRUCELLOSI

Metodologia di campionamento di animali provenienti da un allevamento infetto sia nel caso in cui vengano destinati all'abbattimento solo gli animali positivi sia in caso di stamping out

- ✓ Prelevare da ciascun animale selezionato campioni di tessuto (organi e linfonodi):
 - ✓ Se il numero di animali positivi, provenienti dall'allevamento infetto, è inferiore o uguale a 12 unità prelevare i campioni da tutti gli animali positivi
 - ✓ Se il numero di animali positivi, provenienti dall'allevamento infetto, è superiore a 12 unità prelevare i campioni da 12 animali dando la preferenza a quelli che sono gravidi, tra quelli gravidi quelli che si trovano ad almeno 60 giorni dal parto ed a quelli che hanno partorito o abortito da non più di 60 giorni

Negli allegati D (brucellosi bovina / bufalina focolaio scheda di rilevamento dati al macello) ed E (brucellosi degli ovini e dei caprini focolaio scheda di rilevamento dati al macello) dell'ordinanza è presente un elenco di organi da prelevare per ciascun animale macellato per l'isolamento di Brucella.

Nel caso in cui si decidesse di non prelevarli tutti dare la preferenza a:

Dalle femmine:

- ✓ linfonodi sopramammari
- ✓ mammella
- ✓ latte
- ✓ milza
- ✓ fegato

se l'animale è gravido prelevare

- ✓ liquido amniotico con una siringa

Dai maschi:

- ✓ vescicole seminali e testicoli
- ✓ linfonodi inguinali superficiali
- ✓ linfonodi mandibolari
- ✓ milza